Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 29 marzo 1952
registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1952
registro n. 69, foglio n. 126

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOTTINI Gaetano fu Ermenegildo e di Capriata Antonietta, da Milano, classe 1911, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana si distingueva fino dai primi giorni per le sue capacità di organizzatore e di animatore, per la sua decisione e per il suo coraggio. Fermato per esser tratto in arresto si slanciava, benchè disarmato, contro quattro militi, ma cadeva colpito da tre pallottole. Ricoverato all'ospedale, benchè sorvegliato, riusciva a ricuperare la libertà allontanandosi dopo 48 ore con le ferite ancora aperte. Per quanto menomato nei movimenti, riprendeva subito il suo posto di lotta sempre facendosi molto onore. Promosso al comando di una divisione partigiana la forgiava a salda e più volte provata compagine combattiva. Cadeva, da prode alla testa dei suoi uomini, negli ultimi, vittoriosi combattimenti delle giornate insurrezionali. — Samarate (Varese), 25 aprile 1945.

BORELLINI Renato fu Guido e di Ferrari Giuseppina, da San Possidonio (Modena), classe 1897, soldato (carrista), partigiano combattente. — Durante la lotta di liberazione rendeva servizi particolarmente apprezzati come informatore e come collegatore e porta-ordini, ardito, deciso e provato nelle più difficili circostanze. Nella imminenza della liberazione di Ferrara attraversava in pieno combattimento, insieme con un ufficiale, le linee nemiche, per portare ad una Missione alleata in Carpi precise notizie che consentivano di risparmiare vite di cittadini e di monumenti di alto valore artistico. Attaccato al ritorno da un gruppo di SS e caduto gravemente ferito il suo ufficiale, non lo abbandonava a malgrado delle ripetute intimidazioni, ma continuava animosamente a far fronte con il fuoco ai tedeschi sino a che, giunti rinforzi partigiani, la situazione veniva risolta con la cattura di sette prigionieri. — Rovereto di Carpi (Modena), 22 aprile 1945.

DE MARCO Gino fu Gildo e fu Sacco Vitalina, da Belluno, classe 1910, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con decisione e con ardimento, intraprendeva la lotta partigiana nella provincia di Savona vivamente segnalandosi per le sue esimie doti di organizzatore e di animatore. Valoroso combattente e comandante capace, forniva durante tutta la campagna sicure prove di perizia e di coraggio. Particolarmente si distingueva nelle azioni di Roviasca, di Vado Ligure, di Varigotti, di Osilia-Calizzano e del Melogno. Due volte seriamente ferito manteneva, e subito riprendeva, il suo posto di lotta. — Zona di Savona, settembre 1943-25 aprile 1945.

FIORENTINI Valerio di Gastone e di Strabioli Fausta, da Roma, classe 1918, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nella lotta di liberazione, intrapresa nella Capitale subito dopo l'armistizio, emergeva per belle doti di organizzatore e di animatore, per costante decisione e per temerario ardimento. Comandante di Gruppi di azione patriottica rendeva molto dura la vita al nemico nelle zone di Torpignattara e di Centocelle. Particolare menzione meritano l'azione condotta contro il campo di aviazione di Centocelle, catturando armi e danneggiando gravemente tre velivoli e la riuscita azione contro il Commissariato di Torpignattara allo scopo di liberare numerosi partigiani rastrellati. Tradotto nelle carceri di via Tasso, lungamente interrogato e barbaramente seviziato, manteneva esemplare e fiero contegno nulla rivelando. Alle Fosse Ardeatine immolava con altri compagni la vita per gli ideali di libertà e di Patria. — Roma, settembre 1943-24 marzo 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ANGELINI Virgilio fu Achille e di Volpato Rosa, da San Pietro in Gù, classe 1916, partigiano combattente. — Patriota di sicura fede dava, per tutta la durata della lotta di liberazione, ripetute e sicure prove di abnegazione, di capacità e di coraggio, sia nel campo organizzativo, sia nel campo operativo. Particolarmente si distingueva nelle giornate insurrezionali quando, impegnato con la sua squadra in dura azione e seriamente ferito ad una mano, manteneva bravamente il suo posto di comando. — San Pietro in Gù (Padova), 28 aprile 1945.

BUSATTA Enrico fu Bortolo e di Muraro Ofelia, da Vicenza, classe 1923, partigiano combattente. — Nella lotta partigiana, combattuta sino dagli inizi con tenacia ed ardimento esemplari, si distingueva vivamente portando a compimento numerose, riuscite ed importanti azioni di sabotaggio sui materiali e sulle linee ferroviarie. Scontratosi più volte col nemico dava sempre bella prova di decisione e di coraggio. Gregario, dapprima, poi caposquadra avanzava per i suoi meriti nella gerarchia partigiana fino a ricoprire la carica di capo di Stato Maggiore di Divisione. — Vicenza, settembre 1943-25 aprile 1945.

GOBBO Attilio di Angelo e fu Martini Italia, da Galliera Veneta (Padova), classe 1918, sergente maggiore di fanteria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava con decisione e con valore alla lotta di liberazione distinguendosi per capacità di organizzatore e per costante ed ardita iniziativa. Caduto in mani nemiche e barbaramente interrogato e seviziato, manteneva esemplare contegno, nulla rivelando. Riuscito a ricuperare la libertà si distingueva particolarmente nei combattimenti delle giornate insurrezionali, guidando i suoi uomini contro un reparto tedesco asserragliato in un mulino e riuscendo a snidare il nemico con un assalto di slancio. — Zona di Galliera Veneta (Padova), gennaio 1944-25 aprile 1945.

MANTIERO Italo fu Luigi e di Filippi Giustina, da Novoledo (Vicenza), classe 1917, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, intrapresa con decisione e con ardimento subito dopo l'armistizio, dimostrava di possedere belle capacità di organizzatore, di animatore e di capo. Nella effettuazione di numerosi colpi di mano e di riuscite azioni di sabotaggio dava sicure prove di valore. Particolarmente si distingueva combattendo alla testa dei suoi uomini, nelle giornate insurrezionali, sulla rotabile Vicenza-Thiene ed a Novoledo. — Zona di Vicenza, ottobre 1943-28 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

CAPANNARI Oddo di Luigi e di Bedin Maria, da Ostra (Ancona), classe 1899, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione distinguendosi per iniziativa, per capacità, per ardimento e rendendo apprezzati servizi, sia nel campo organizzativo, sia nel campo informativo. Tratto in arresto e sottoposto a sevizie ed a brutali maltrattamenti, manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando. — Vicenza, settembre 1943-25 aprile 1945.

DALLA POZZA Romeo di Dalla Pozza Angela, da Vicenza, classe 1909, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione emergeva per indefessa e redditizia attività e per capacità di organizzatore e di animatore. Tratto in arresto e brutalmente interrogato, manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando. Ristretto nelle carceri di Venezia continuava a svolgere attività di cospiratore e nelle giornate insurrezionali organizzava una riuscita rivolta dei detenuti. — Vicenza-Venezia, settembre 1943-25 aprile 1945.

ZARA Gavino fu Antonio e fu De Rudas Pietruccia, da Cargeghe (Sassari), classe 1905, maresciallo dei carabinieri, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio intraprendeva con decisione la lotta di liberazione. Organizzatore ed animatore di valore dava vita ad una attiva formazione partigiana, effettuando con i suoi uomini numerosi e riusciti atti di sabotaggio. — Zona di Ascoli Piceno, settembre 1943-giugno 1944.

(1119)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4565.

Determinazione dei posti di ruolo nella Scuola per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 novembre 1924, n. 2333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1925, riguardante il riordinamento della Scuola di tirocinio ad orario ridotto per panettieri, mugnai, pasticcieri e dolcieri di Torino;

Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 13 dicembre 1933, riguardante l'assunzione della denominazione di « Scuola per l'arte bianca e le industrie dolciarie » da parte della suddetta Scuola;

Considerato che il primo comma dell'art. 3 del suddetto regio decreto n. 2333, stabilisce che il personale titolare della Scuola si compone del direttore e di un assistente;

Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze scolastiche, una cattedra di ruolo e di sopprimere il posto di assistente di ruolo che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, assunse la denominazione di insegnante tecnico pratico;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1952, il posto di insegnante tecnico pratico di ruolo esistente presso la Scuola per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino è soppresso ed è istituito, in sua sostituzione, una cattedra di ruolo.

A decorrere dalla stessa data, i posti di ruolo della suddetta Scuola sono determinati dalla seguente tabella organica:

QUALIFICA	N.	Note
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine	1	Il Direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 2 e 3
2. Merceologia - Arte bianca con laboratorio - Microscopia - Panificio - Pastificio	1	
3. Merceologia - Industrie dolciarie con laboratorio - Tecnica industriale dolciaria - Chimica e bromatologia con laboratorio	1	

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con le economie conseguenti alla soppressione del suddetto posto di insegnante tecnico pratico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 2. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952, n. 4566.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 4566. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 1.000.000 in contante, da convertirsi in titoli di Stato rendita 5 %, disposta in suo favore dal prof. Giotto Dainelli, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio da denominarsi « Premio Giotto Dainelli » e da conferirsi annualmente, in seguito a concorso, a studiosi nel campo della geologia e della paleontologia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 7. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1953, n. 418.

Concessione di sola costruzione delle opere di completamento del raddoppio del binario sul tronco piazzale Flaminio-Bivio La Celsa della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552, 20 dicembre 1946, n. 655 e 26 novembre 1947, n. 1597;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 226 e 21 novembre 1950, n. 1007;

Visti i decreti interministeriali 20 maggio 1949, numero 986 e 22 aprile 1952, n. 823, registrati alla Corte dei conti il 27 giugno 1949, registro n. 11, foglio n. 19 e il 26 maggio 1952, registro n. 31, pagina n. 34;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il terzo atto addizionale 7 ottobre 1952 stipulato con la Società romana per le ferrovie del nord con il quale si fa luogo alle concessione di sola costruzione dei lavori di completamento del raddoppio del binario della tratta piazzale Flaminio-Bivio La Celsa, con diramazione a doppio binario per il nuovo cimitero di Roma, della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio il terzo atto addizionale 7 ottobre 1952, stipulato tra i rappresentanti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed i legali rappresentanti della Società romana per le ferrovie del nord, per la concessione di sola costruzione dei lavori di armamento, elettrificazione, impianti telefonici ed opere accessorie per il raddoppio del binario della tratta piazzale Flaminio-Bivio La Celsa, con diramazione a doppio binario per il nuovo cimitero di Roma, della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 5. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 419.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Argenta del distretto notarile di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Argenta;

Vista la deliberazione del comune di Argenta, unico Comune del mandamento, diretta ad ottenere la soppressione dell'Archivio in parola;

Considerato che l'Archivio stesso dalla sua istituzione non ha mai funzionato, nè risponde ad alcuna utilità della cittadinanza del predetto Comune;

Visti i pareri del procuratore della Repubblica presso il Tribunale e del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Ferrara;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'art. 248, ultimo capoverso, del regolamento notarile approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Argenta, distretto notarile di Ferrara, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 3. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1953.

Classificazione della strada comunale « Ostigliano-innesto con la strada statale n. 18 » fra le provinciali di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 29 dicembre 1950, n. 1402, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione della strada comunale: « Ostigliano-innesto con la strada statale n. 18 », della estesa di circa km. 4,900;

Ritenuto che contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata, a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 3008, espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1952;

Considerato che la strada, di cui trattasi, ha i requisiti prescritti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale: « Ostigliano-innesto con la strada statale n. 18 », della estesa di circa km. 4,900, è classificata tra le provinciali ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1953
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 233

(2585)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1953.

Classificazione di alcune strade comunali fra le provinciali di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 27 ottobre 1950, n. 26, con la quale la Deputazione provinciale di Torino ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, delle seguenti strade comunali:

1) Ceres-Forno-Alpi Graie;
2) Ceres-Balme-Pian della Mussa;
3) Viù-Lemie-Usseglio-Margone;
4) Pont-Ceresole Reale;
5) Pont-Valprato-Campiglia Soana; della estesa complessiva di m. 110.670;

Ritenuto che contro la delibera suddetta regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1952;

Considerato che le strade di cui trattasi, hanno i requisiti prescritti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Le strade comunali, della estesa complessiva di m. 110.670:

1) « Ceres-Forno-Alpi Graie », dalla provinciale: « Germagnano-Ceres » (progressiva 43.190) alla frazione Forno-Alpi Graie di Croscavallo, della estesa di m. 19.810;

2) « Ceres-Balme-Pian della Mussa », dalla provinciale: « Germagnano-Ceres » (progressiva 45.240) alla frazione Pian della Mussa di Balme, della estesa di m. 19.560;

3) « Viù-Lemie-Usseglio-Margone » (prolungamento della provinciale: « Germagnano-Viù ») dall'abitato di Viù (progressiva 48.180) alla frazione Margone di Usseglio, della estesa di m. 19.070;

4) « Pont-Ceresole Reale » (prolungamento della provinciale: « Castellamonte-Pont ») dall'abitato di Pont (progressiva 47.420) all'abitato di Ceresole Reale, della estesa di m. 34.030;

5) « Pont-Valprato-Campiglia Soana », dall'abitato di Pont (progressiva 48.250) alla frazione Campiglia Soana di Valprato, della estesa di m. 18.200;

sono classificate tra le provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della provincia di Torino.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1953
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 43

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1953.

Istituzione di bollettari per la raccolta del giuoco del lotto dei tipi da L. 250 e da L. 1000 a bolletta ed elevazione della giuocata minima per tutte le dieci ruote da L. 50 a L. 100.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 17 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1939, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 5 della legge 24 maggio 1943, n. 420, dall'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Ritenuta l'opportunità di istituire bollettari per la raccolta del giuoco del lotto dei tipi da L. 250 e da lire 1000 a bolletta;

Ritenuta la opportunità di elevare da L. 50 a L. 100 la giuocata minima per tutte le dieci ruote;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1953, sono istituiti i bollettari per la raccolta del giuoco dei tipi da L. 250 e da L. 1000 a bolletta.

Dalla stessa data, la giuocata minima per tutte le dieci ruote è elevata da L. 50 a L. 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1953

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1953
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 227. — LESEN

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1953.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti della posta di Passignano nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848, in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 7126/3 in data 31 marzo 1922, con il quale venne riconosciuto, a favore del sig. Zurli Girolamo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano numeri 138 e 160 nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, gli interessati non hanno prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e che, d'altra parte, i presunti titolari del diritto stesso rinunciano ai diritti che potessero loro spettare;

Ritenuto che concorrono le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 7126/3 in data 31 marzo 1922, con il quale fu riconosciuto, a favore del sig. Zurli Girolamo, di Passignano, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano numeri 138 e 160 nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1953

Il Ministro: Fanfani

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1953
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 186

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Portonuovo », sita nell'ambito del comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° luglio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Portonuovo », sita nell'ambito del comune di Ancona;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Ancona senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta per la naturale suggestiva fusione di particolari aspetti del terreno, delle acque e della vegetazione, costituisce un complesso paesistico di particolare bellezza;

Decreta:

La località denominata « Portonuovo », sita nel territorio del comune di Ancona, comprendente tutti i mappali dei fogli I, III, IV, V e IX della sezione O per il territorio che nei detti fogli va dalla strada comunale del Conero al mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1953

p. *Il Ministro*: Vischia

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

(*Estratto del verbale n. 9 del 1° luglio 1952*)

Oggi 1° luglio 1952 si è riunita in Ancona alle ore 11, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente costituita, convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, per deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Ancona Portonuovo zona panoramica;

(*Omissis*).

1) Ancona Portonuovo zona panoramica.

Il Soprintendente ai monumenti illustra ai presenti la necessità di esaminare la località denominata « Portonuovo » nel territorio del comune di Ancona, che per le sue particolari caratteristiche naturali merita di essere tutelata ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Dopo esauriente discussione, sulla scorta di planimetrie della località, considerato che la stessa costituisce uno speciale quadro paesistico per la naturale fusione di particolari aspetti del terreno, delle acque e della vegetazione, che conferiscono alla località un cospicuo carattere di bellezza naturale, formata da una folta vegetazione, variamente distribuita da scogliere e pinete sul mare, e piccoli specchi d'acqua nell'interno verso la rupe del monte, il tutto accessibile al pubblico attraverso numerosi vialetti che conducono alla monumentale chiesina romanica di Santa Maria di Portonuovo;

alla unanimità delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona la località denominata « Portonuovo » ai sensi dell'articolo 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, così delimitata

fogli I, III, IV, V e IX della sezione O per il territorio che nei detti fogli va dalla strada comunale del Conero al mare, il tutto come dalla planimetria allegata.

(*Omissis*).

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.

Unificazione delle frequenze degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione della energia elettrica nei territori dei Comuni delle provincie di Genova, Milano, Parma, Pavia e Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ed il decreto legislativo 19 marzo 1947, numero 276;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 283, che proroga al 30 giugno 1955, il termine massimo fissato dalla legge 7 dicembre 1942, n. 1745, conservando la facoltà attribuita al Ministro per i lavori pubblici di stabilire termini di applicazione anticipata della unificazione per determinate zone del territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di accelerare l'unificazione delle frequenze in alcune zone dell'Italia settentrionale;

Sentiti i Ministri per l'industria ed il commercio e per i trasporti;

Decreta:

Nei territori dei Comuni delle provincie di Genova, Milano, Parma, Pavia e Piacenza indicati nell'elenco allegato al presente decreto, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione distribuzione, utilizzazione di energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz a cura e spese, rispettivamente dei produttori distributori e utenti di energia elettrica, entro il 30 giugno 1953.

Dopo tale data tutti gli impianti elettrici dei suddetti territori dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Hz.

Roma, addì 3 giugno 1953

Il Ministro: ALDISIO

Elenco dei Comuni nei quali gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica dovranno essere messi in condizione di funzionare a 50 Hz entro il 30 giugno 1953.

Provincia di Genova:

Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Rondanina, Rovegno.

Provincia di Milano:

Basiglio, Bertonico, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casal Maiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castigara Vidardo, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Corno Vecchio, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livrara, Locate di Triulzi, Lodi, Lodivecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Opera, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago, Peschiera, Borromeo, Pieve Emanuele, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Floriano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Villavesco, Vizzolo Predabissi.

Provincia di Parma:

Bardi, Bedonia, Bore di Metti, Busseto, Calestano (utenze alimentate dalla Società Emiliana Esercizi elettrici), Collecchio, (escluse le frazioni Lemignano e San Martino Sinzano), Compiano, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo, Medesano, Noceto, Pellegrino, Polesine, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore, San Secondo, Solignano, Soragna, Terenzo, Varano, Varsi, Zibello.

Provincia di Pavia:

Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Bascapè, Chignolo Po, Copiano, Gerenzago, Inverno, Landriano, Magherno, Menconico, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Ponte Nizza, Pregola, Romagnese, Rovescala, Siziano, Torre d'Arese, Torre Vecchia Pia, Val di Nizza, Barzi, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Volpara, Zavattarello Val Verde, Zerbo.

Provincia di Piacenza:

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Cortemaggiore, Farini d'Olmo, Ferriere, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Gropparello, Lugagnano-Vernasca, Monticelli, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova d'Arda, Zerba, Ziano.

(2698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Ruoli di anzianità del personale del Commissariato per il turismo

A' sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di questo Commissariato, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

Gli eventuali reclami da parte degli interessati, per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati a quest'Amministrazione, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

(2680)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1953, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Paparella Alfredo, magistrato di tribunale in funzioni di pretore a Feltre, avverso i decreti Presidenziali 17 novembre 1950 e 30 luglio 1951, con i quali era stato determinato lo spostamento del magistrato anzidetto nel ruolo organico, in esecuzione della sanzione disciplinare della perdita dell'anzianità per due anni disposta dal Tribunale disciplinare presso la Corte di appello di Firenze, con decisione 18 febbraio 1950, confermata dalla Corte disciplinare della magistratura con decisione 24 ottobre 1950.

(2621)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1953, Stornelli Giovanni, notaio residente nel comune di Celano, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Avezzano, stesso distretto.

(2618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Numero del titolo provvisorio: 73, serie B. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Agrigento. — Persona che ha denunziato il titolo: Sutera Giuseppe fu Filippo, dom. in Menfi (Agrigento), via Agareni, cortile Guglia. — Capitale nominale L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 19 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Merlino Giuseppe Antonio Gioacchino fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 8 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Micheli Paolino fu Gabriello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 % (1861) — Rendita L. 75.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 498 — Data: 17 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Cattaneo Luigi fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1890 — Data: 27 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Bini Amedeo fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3041 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 883 — Data: 2 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Guerra Apollinare fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 6 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Romiti Agostino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 12 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Carazzi Gino fu Eliseo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data: 7 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Schiavoni Eugenio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	515013	4.760 —	Soldi *Ciro Paolo* fu Agide, interdetto sotto la tutela del fratello Soldi Giuseppe fu Agide, dom. in San Daniele Ripa Po (Cremona).	Solid *Paolo* fu Agide, ecc., come contro.
Id.	516949	1.522,50	Soldi *Ciro Paolo* fu Agide, interdetto sotto la tutela di Soldi Giuseppe fu Agide, dom. in San Daniele Ripa Po (Cremona).	Solid *Paolo* fu Agide, ecc., come contro.
Id.	520153	1.813 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	522906	2.691,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	526285	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	72457	1.500 —	Malvano *Margherita* fu Alessandro moglie di Malvano *Enrico* fu Giuseppe, vincolata per dote.	Malvano *Rachele Margherita* fu Alessandro moglie di Malvano *Samuele Enrico* fu Giuseppe, vincolata per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2594)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	628,75
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	628 —
» Milano	624,92	628 —
» Napoli	624,87	627,60
» Palermo	624,89	628,75
» Roma	624,90	628 —
» Torino	624,93	626 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	629 —

Media dei titoli dell'8 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,70
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % 1935	96,075
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,925
Id. 5 % 1936	92,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,91
1 dollaro canadese . . » 628 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
~~Egitto~~	»	~~1794,55~~	» ~~lira egiziana~~
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mannucci-Paolucci e C., già esercente in Roma.
Tali marchi recavano il n. 52-Roma.

(2705)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

N. 3971/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Collenzini Marcolina vedova Moseri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 28 marzo 1940, n. 17672/I, nella forma originaria e precisamente da Moseri a Moser;
Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;
Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 28 marzo 1940, n. 17672/I, nel senso che il cognome della signora Moseri Marcolina fu Luigi Collenzini e della Elvira Bosig, nata a Gorizia il 7 aprile 1913 e residente a Gorizia, via della Croce n. 13, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Moser.
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
1) Moseri Sergio fu Alfredo nato a Gorizia il 20 febbraio 1931; 2) Moseri Arnaldo fu Alfredo nato a Gorizia il 14 settembre 1933, figli.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 15 aprile 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(2557)

N. 27298/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Zotti Giovanni ed altri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 6 giugno 1931, n. 45/152, nella forma originaria e precisamente da Zotti a Cotič e fermo restando il decreto stesso nei riguardi degli altri familiari;
Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;
Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 6 giugno 1931, n. 45/152, nel senso che il cognome del sig. Zotti Giovanni fu Antonio e della fu Žužič Teresa, nato a San Michele il 2 ottobre 1888 e residente a San Michele n. 14, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cotič.
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari
1) Pelicon Giovanna fu Stefano e fu Cotič Maria nata a San Michele il 23 febbraio 1895, moglie; 2) Zotti Domenico nato il 26 gennaio 1926; 3) Zotti Francesco nato il 12 ottobre 1928; 4) Zotti Gabriella nata il 1° febbraio 1933; 5) Zotti Vittoria nata il 23 dicembre 1934; 6) Zotti Albina nata il 26 dicembre 1938, figli, nati tutti a San Michele.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 aprile 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(2560)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 31 dicembre 1949, n. 57108, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina è costituita come appresso:

Presidente:

D'Addario dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:

Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;

Macciotta prof. dott. Massimo, docente in ostetricia e ginecologia;

Orsini prof. dott. Attilio, docente in ostetricia e ginecologia;

Campanini Gemma, ostetrica condotta.

Segretario:

Maglioni avv. Manlio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2650)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione ad un corso di trenta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in trenta.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione magistrale;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 15 luglio 1953, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita; su carta da bollo da L. 40;

2) titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2: in luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, su carta da bollo da L. 32 debitamente legalizzata, ovvero, un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'Istituto e vistato dal provveditore agli studi. *Nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie*;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

4) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso, su carta da bollo da L 24;

7) documento matricolare militare. Sul primo foglio di esso dovrà essere applicata una marca da bollo da L 40 e da L. 32 sui successivi, annullate con timbro dell'Ufficio del registro o dell'autorità militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai consigli di leva, per non aver ancora subita la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva dovranno presentare copia del foglio matricolare rilasciata dal distretto militare competente.

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Non è necessario la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari o incomplete, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere la regolarizzazione o il successivo completamento, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la fa-

coltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dalla media dei voti riportati agli esami di diploma, espressa in centesimi.

A tale media verranno aggiunti da 1 a 10 punti per ogni altro titolo attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare ed i provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando delle scuole, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente, saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superato gli esami, in prima sessione, non siano stati, a suo tempo giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superato gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2), 5), 7) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 344. — RAPISARDA

(2525)

Concorso per l'ammissione ad un corso di trenta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in trenta.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, non abbiano compiuti i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso di laurea in giurisprudenza, di laurea in scienze economiche e commerciali o titolo di studio equipollente e riconosciuto tale dal Ministero della pubblica istruzione;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè, alla data del presente decreto, siano stati già incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 15 luglio 1953, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) diploma originale di laurea o copia notarile di esso oppure certificato di laurea, su carta da bollo da L. 32, vistato dal rettore dell'Università e munito della dichiarazione attestante che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. Nel documento dovrà figurare il punto di laurea conseguito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

4) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso, su carta da bollo da L. 24;

7) documento matricolare militare, sul primo foglio di esso dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 40 e da L. 32 sui successivi, annullate con timbro dell'Ufficio del registro o dell'autorità militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai consigli di leva, per non aver ancora subita la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata dal distretto militare competente;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dal voto di laurea al quale saranno aggiunti da uno a dieci punti per ogni altro titolo ritenuto attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare.

Apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato ruolo commissariato.

Gli allievi che non abbiano superati gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati a suo tempo giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami, o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri del governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esami.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5), 7) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto e di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 343. — RAPISARDA

(2526)

Concorso per l'ammissione ad un corso di venti allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in venti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 15 luglio 1953, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati

1) estratto o certificato dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, su carta da bollo da L. 32 debitamente legalizzata, ovvero un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'Istituto e vistato dal provveditore agli studi. Nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

4) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso, su carta da bollo da L. 24;

7) documento matricolare militare. Sul primo foglio di esso dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 40 e da L. 32 sui successivi, annullate con timbro dell'Ufficio del registro o dell'autorità militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai consigli di leva, per non aver ancora subita la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva dovranno presentare copia del foglio matricolare rilasciata dal distretto militare competente;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili, superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dalla media dei voti riportati agli esami di diploma, espressa in centesimi.

A tale media verranno aggiunti da uno a dieci punti per ogni altro titolo attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 6 e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministro riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente, saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati, a suo tempo giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad

ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di aviere di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5), 7), del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 339. — RAPISARDA

(2527)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di aiuto assistente in prova (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cento posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale n. 728 in data 9 gennaio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che due dei membri della Commissione stessa e precisamente il primo ingegnere di sezione Stanchi dott. ingegnere Edoardo e l'ingegnere capo del Genio civile Migliardi dott. ing. Aldo sono attualmente indisponibili per tale incarico e che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°), bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Chisini dott. ing. Giuseppe, primo ingegnere capo del Genio civile.

Membri:

Jeradi dott. ing. Carlo, primo ingegnere di sezione del Genio civile;

Cataldi dott. ing. Renato, primo ingegnere di sezione del Genio civile.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dall'assistente principale del Genio civile Campanozzi Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1953
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 296. — DEL GOBBO

(2578)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Canosa di Puglia (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 dicembre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Canosa di Puglia (Bari);

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia (Bari), nell'ordine appresso indicato

1.	Rianò dott. Enrico	punti	92,77	su 132
2.	Cantarini dott. Giulio	»	88,86	»
3.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	86,05	»
4.	Messina dott. Francesco	»	85,10	»
5.	Quadri dott. Luigi	»	84,35	»
6.	Bonadio Giuseppe	»	83,18	»
7.	Guttilla dott. Giuseppe	»	83,16	»
8.	Sisti Vito	»	82,93	»
9.	Giaquinto Annibale	»	82,18	»
10.	Montauti Antonio	»	82,10	»
11.	Giambitto dott. Giuseppe	»	81,77	»
12.	Di Santo dott. Angelo	»	81,50	»
13.	Guerrieri dott. Domenico	»	80,87	»
14.	Porretti Antonio	»	78,52	»
15.	Albrizio Bernardino	»	78,50	»
16.	Zito dott. Francesco	»	77,70	»
17.	Russo Luigi	»	77,33	»
18.	Bonasia dott. Michele	»	77,04	»
19.	Importuno Luigi	»	76 —	»
20.	Mosele Alessandro	»	75,33	»
21.	Magnanelli Manilio	»	74.94	»
22.	Tampone Francesco Paolo	»	74,93	»
23.	Petrillo dott. Alfonso	»	74,43	»
24.	Romano dott. Antonio	»	74,26	»
25.	Sossi Pasquale	»	74 —	»
26.	Di Pietro dott. Alfio	»	73,27	»
27.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	72.45	»
28.	Mastrangelo Domenico	»	71.80	»
29.	Bonatti Augusto	»	71,50	»
30.	Sardiello dott. Italo	»	71,02	»
31.	Barbi Egidio	»	71 —	»
32.	Teramo Antonio	»	70,86	»
33.	Milella dott. Michele	»	70,72	»
34.	Caporusso dott. Domenico	»	70,21	»
35.	Bottrighi Luigi	»	69,95	»
36.	Bello dott. Pietro	»	69,59	»
37.	Caimmi dott. Luigi	»	67,60	»
38.	La Sala Luigi	»	64 —	»
39.	Specchio dott. Franco	»	63,72	»

40. Greco dott. Lorenzo . . . . punti 63,50 su 132
41. Medicamento dott. Umberto . . » 62,85 »
42. D'Alimonte dott. Amedeo . . . » 62,72 »
43. Rainone Francesco . . . » 61,46 »
44. Caruso dott. Fedele . . . . » 61,09 »
45. Ricci Giuseppe . . » 61,04 »
46. Bussotti dott. Bosone . . » 60,19 »
47. Chiaramondia dott. Francesco . . » 58,35 »
48. Fallone dott. Carmelo . . » 57,39 »
49. Di Stefano Giuseppe . . . » 57,22 »
50. Romano dott. Pasquale . . . » 55,56 »
51. Atenasio Antonino . . . » 55,50 »
52. Maroncelli dott. Giulio . . . » 54,64 »
53. Mastrangelo Giovanni . . . . » 54,10 »
54. Benzi Davide . . . . » 51 — »
55. Petronio Bartolomeo . . . . » 46,50 »
56. Polizzi Umberto » 44,97 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(2534)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1951, registro n. 7 Ministero industria e commercio, foglio n. 340, con il quale è stato indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) della Stazione sperimentale per la seta in Milano;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata coi decreti Ministeriali 26 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 284 e 9 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 180;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) della Stazione sperimentale per la seta in Milano:

1. Gallese dott. Guiso punti 71 su 100
2. Bonicatti dott. Michele » 66 »
3. Carboni dott. Paolo » 46 »
4. Veneroso dott. Alessandro . » 43 »
5. Fuligni dott. Vittorio . . » 30 »

Art. 2.

Il dott. Gallese Guido, unico candidato che abbia riportato la votazione richiesta per il conseguimento della idoneità, è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1953

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1953
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 280. — ALIFFI

(2600)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 2 marzo 1953, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 e vennero assegnate alle vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dall'ostetrica Gulinelli Maria per la sede di Scortichino di Bondeno, attribuire tale condotta, secondo l'ordine preferenziale delle richieste delle singole concorrenti, ad altra candidata, che segue in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

All'ostetrica Malaguti Erminia è assegnata la condotta di Scortichino di Bondeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 12 maggio 1953

Il prefetto: LIUTI

(2553)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero dell'11 settembre 1952, con il quale l'ostetrica Licheri Efisina veniva dichiarata vincitrice della condotta di Armungia, l'ostetrica Onnis Giulia veniva dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Gerrei e l'ostetrica Bozzo Maria veniva dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Arcidano;

Considerato che le sunnominate ostetriche sono state dichiarate rinunciatarie alle predette condotte;

Visto il proprio decreto pari numero del 26 marzo 1953, con il quale l'ostetrica Onnis Giulia veniva dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Arcidano e il proprio decreto pari numero del 27 marzo 1953, con il quale l'ostetrica Moretto Anna Elisa veniva dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Gerrei;

Considerato che l'ostetrica Onnis Giulia ha successivamente rinunciato alla condotta di San Nicolò Arcidano;

Vista la graduatoria di merito e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto pari numero dell'11 settembre 1952, del proprio decreto pari numero del 26 marzo 1953 e del proprio decreto pari numero del 27 marzo 1953:

l'ostetrica Moretto Anna Elisa, residente a Concadirame (Rovigo), via Municipio n. 7, è dichiarata vincitrice della condotta di Armungia;

l'ostetrica Gazzin Ada, residente a Portogruaro (Venezia), via Summaga n. 9, è dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Gerrei;

l'ostetrica Pinotti Lina, residente a Borgofranco Po (Mantova), è dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Arcidano.

I sindaci dei comuni di Armungia, San Nicolò Gerrei e San Nicolò Arcidano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 29 marzo 1953

p. *Il prefetto*: DE MAGISTRI

(2404)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Regione Trentino-Alto Adige

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Caldes ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 16 gennaio 1953, n. 692, la signorina Rigotti Carla ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Rigotti Carla è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Caldes ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 12 maggio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Canazei ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 16 gennaio 1953, n. 692, la signora Filippi Daria in Maganzini ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Filippi Daria in Maganzini è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Canazei ed è designata per la nomina al posto stesso;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 13 maggio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico di Albiano ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 16 gennaio 1953, n. 692-III, la signorina Bottani Adele ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Bottani Adele è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica consorziale di Albiano ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 13 maggio 1953

(2421) *Il Commissario del Governo*: BISIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Cavareno-Ruffrè e di Tres

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico di Cavareno ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 16 gennaio 1953, n. 592 la signorina Sabbatini Fermina ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Sabbatini Fermina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica consorziale di Cavareno-Ruffrè ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 13 maggio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Tres ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 16 gennaio 1953, n. 692 III-*a*, la signorina Svaizer Maria di Francesco ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Svaizer Maria di Francesco è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta consorziale di Tres ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 18 maggio 1953

(2494) *Il Commissario del Governo*: BISIA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.